

(N. 1689)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1951

Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia popolare ed economica

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 2 luglio 1949, n. 408, sono state dettate norme per la concessione di contributi da parte dello Stato agli Enti e Società che, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, costruiscano case popolari.

La legge citata invia, per tutto quanto in essa non previsto, alle disposizioni contenute nel suddetto testo unico n. 1165 ma con ciò si viene a riproporre una questione che già a suo tempo determinò uno stato di vivo disagio tra le categorie impiegatizie dello Stato e che solo il clima di soffocata libertà nel quale il citato testo unico ebbe luce impedì che assumesse le forme ed il tono di vibrata protesta da parte degli interessati. Intendiamo riferirci, in particolare, alla norma di cui all'articolo 95 del testo unico in parola, laddove si specificano i requisiti per la prenotazione ed assegnazione degli alloggi ai soci di cooperative edilizie a contributo erariale.

L'articolo 95 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, infatti, nel fissare i criteri per l'attribuzione di case costruite da cooperative, prevede i seguenti requisiti:

a) l'appartenenza ad una delle categorie elencate nell'articolo 91 del citato testo unico (impiegati civili di ruolo);

b) la residenza per ragioni di impiego ovvero, quando trattasi di pensionati, la residenza effettiva nel Comune dove sorgono le costruzioni.

L'esistenza di questi requisiti deve essere documentata con riferimento ai due momenti della prenotazione e dell'assegnazione. L'eventuale interruzione dei requisiti stessi durante il periodo intercorrente fra prenotazioni ed assegnazioni, non pregiudica i diritti del socio.

L'eccezione al tassativo requisito della residenza è contenuta nel successivo articolo 97 nel quale è stabilito che la residenza di ufficio, diversa da quella ove sorgono le costruzioni cooperative, non costituisce ostacolo alla prenotazione, e si intende, anche della conseguente assegnazione:

a) per gli Ambasciatori, Ministri plenipotenziari, Consoli, Prefetti, Procuratori generali della Corte d'appello, ufficiali delle Forze armate, ecc.;

b) per il personale della Marina durante il periodo di imbarco;

c) per il personale comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.

È evidente che queste ultime eccezioni furono determinate dal fatto che il legislatore, molto opportunamente, si preoccupò di tutelare i

diritti di quelle categorie di impiegati dello Stato che, per ragione del loro ufficio e della loro carica, sono soggetti a più frequenti spostamenti di sede.

Ma le categorie tassativamente indicate dall'articolo 97 non esauriscono tutte le altre dei dipendenti pubblici i cui interessi meritano ugualmente di essere tutelati ad evitare che i sacrifici sopportati dall'impiegato per iscriversi alla cooperativa edilizia della località ove prestava precedentemente servizio, vadano distrutti.

In pratica, il dipendente statale trasferito non verrebbe mai ad avere un alloggio di cooperativa perchè, nella nuova sede, troverebbe cooperative già da tempo costituite, o da costituire, ma nelle quali egli correrebbe il rischio, per un nuovo e sempre possibile trasferimento, di vedersi privato dell'appartamento auspicato.

I trasferiti di sede per motivi di servizio vengono, quindi, ai sensi dell'attuale legislazione, ad essere gravemente menomati nei loro diritti e nelle loro legittime speranze rispetto alle altre categorie di dipendenti statali per i quali è stata fatta esplicita eccezione e rispetto ai pensionati che non sono costretti a trasferimento.

S'impone, quindi, la inderogabile necessità di rivedere i criteri di assegnazione degli alloggi onde consentire ai dipendenti statali, trasferiti per motivo di servizio, di avere assegnata la casa nella località dove ha sede la Cooperativa alla quale sono iscritti ed alla quale è assegnato il contributo statale.

Altre considerazioni che confermano la necessità di modificare i suesposti criteri sono:

1° la difficoltà di costruire alloggi in località di minore importanza per il limitato numero di dipendenti statali in servizio nella località stessa, cosa che non consentirebbe la costituzione di un vitale organismo cooperativo, per evidenti motivi di natura tecnico-economica;

2° la necessità sentita da dipendenti statali, in servizio in località diversa da quella ove si costruiscono gli alloggi e dove ha fissa residenza il nucleo familiare per motivi di studio, di salute, ecc., di ottenere l'alloggio proprio in quest'ultima località;

3° la legittima aspirazione di statali, più o meno prossimi ad essere collocati in pensione, ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio nella località ove intendono fissare la propria definitiva residenza alla cessazione del servizio attivo.

Per tutte le considerazioni esposte si ritiene che sia necessario ed urgente un provvedimento legislativo tale da sanare, con appropriata modificazione delle disposizioni contemplate nel citato testo unico, le stridenti disparità di trattamento per alcune categorie e le altre di dipendenti statali.

Allo scopo, poi, di evitare eventuali sperequazioni, di garantire la mutua assistenza fra i dipendenti statali e concorrere alla eliminazione della crisi edilizia, la proposta modifica deve sancire che gli alloggi assegnati ai dipendenti statali residenti, per ragioni di impiego, in località differente da quella ove sorgono le costruzioni, vengano amministrati dalla cooperativa e, qualora non occupati da nuclei familiari dell'assegnatario (moglie, figli, genitori) per il solo periodo dell'assenza del titolare e famiglia, dati in fitto ad altro socio della stessa cooperativa (prenotato ma non ancora assegnatario di alloggio), alle condizioni stabilite dalla cooperativa di cui il cedente fa parte.

Onorevoli Senatori,

Per le ragioni brevemente da me elencate ad illustrare la necessità, morale soprattutto, della modifica dell'articolo 95 della legge 28 aprile 1938, n. 1165, oso sperare nella vostra ambita, autorevole adesione all'approvazione della mia proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I requisiti per l'attribuzione di case costruite da Cooperative sono:

a) l'appartenenza ad una delle categorie elencate nell'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, salva l'eccezione di cui all'articolo 90, comma secondo, per la categoria di soci di cooperative a contributo erariale e proprietà individuale composte da impiegati addetti ad istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali;

b) la residenza per ragioni di impiego ovvero, qualora trattasi di pensionati, la residenza effettiva nel Comune dove sorgono le costruzioni al momento in cui il funzionario o il pensionato entrarono a far parte della cooperativa.

Art. 2.

La residenza per ragioni di impiego diversa da quella ove sorgono le costruzioni della coo-

perativa, da parte di soci della cooperativa medesima, non costituisce ostacolo alla prenotazione ed assegnazione.

Nel caso di trasferimento del socio, anche prima che l'appartamento sia prenotato o assegnato, il diritto alla casa persiste purchè il trasferimento stesso sia disposto di ufficio dalla pubblica amministrazione.

Il socio ha, in conseguenza, diritto a far abitare l'appartamento dalla sua famiglia o fittarlo ad altro socio prenotato, alle condizioni stabilite dalla cooperativa di cui il cedente fa parte.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.